

PATRIMONIO E TRUST

Il trust liquidatorio

di **Sergio Pellegrino**

Continuando nella nostra analisi dei possibili utilizzi del trust, soffermiamoci in questo contributo sul trust liquidatorio e sulla sua possibile funzione nell'ambito della gestione della crisi d'impresa.

Negli ultimi anni il trust ha avuto un significativo impiego anche nella **gestione della crisi d'impresa**, in particolare attraverso i c.d. **trust liquidatori**.

Con il termine **trust liquidatorio** si intende quel **rapporto giuridico** in cui un soggetto, che non necessariamente deve essere una persona fisica, ben potendo essere anche una società, dispone in trust il proprio patrimonio o parte di esso con l'**obiettivo di soddisfare i creditori con i proventi della liquidazione**.

Il trust potrebbe essere strutturato come **trust con beneficiari**, individuando come tali i creditori, ovvero come **trust di scopo**, perseguitando in questo caso la finalità di soddisfare i creditori del disponente.

Il trust liquidatorio in realtà si presta a realizzare **diversi obiettivi** a seconda della "condizione" in cui si trova l'impresa.

Se la situazione è di **difficoltà da un punto di vista finanziario**, ma l'impresa è **in bonis**, il trust può rappresentare un **elemento di rassicurazione per i creditori**, evitando che questi, nel timore di un possibile dissesto, si attivino con azioni esecutive o comunque aggredendo il patrimonio del loro debitore, peggiorando quindi la situazione in essere, consentendo loro nel contempo di beneficiare dei flussi reddituali generati dai beni segregati sino a quando essi non verranno liquidati.

Anche dal punto di vista dell'imprenditore il vantaggio è evidente, ed è rappresentato dalla possibilità di **continuare ad utilizzare nell'attività imprenditoriale i beni disposti in trust** pur fungendo questi, di fatto, da garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei creditori.

Va poi evidenziato come, essendo l'impresa ancora *in bonis*, non sussistono i presupposti della *par condicio creditorum* e vi è quindi la possibilità di utilizzare i **frutti della liquidazione a**

beneficio di alcuni creditori piuttosto che di altri: muovendosi però al di fuori di qualsiasi procedura, in caso di **successivo fallimento**, le attribuzioni potranno essere oggetto di **revocatoria**.

Se l'impresa è invece in una **crisi non solo di liquidità**, ma comunque in una situazione in qualche modo **ancora recuperabile**, il trust liquidatorio può essere funzionale ad **evitare lo stato di insolvenza** e la proposizione dell'istanza di fallimento da parte dei creditori.

Disponendo in trust parte dei **beni aziendali** e magari parte dei **propri beni personali**, l'imprenditore persegue l'obiettivo di convincere i creditori circa il fatto che, così facendo, i crediti possono venire riscossi in modo più soddisfacente rispetto a quanto **garantirebbe loro una procedura fallimentare**.

Il trust potrebbe essere utilizzato anche in situazioni nelle quali **non vi è la finalità di proseguire l'attività imprenditoriale**, potendo rappresentare una **possibile alternativa alla liquidazione volontaria della società**.

In relazione a quest'ultima fattispecie, in realtà, giurisprudenza e dottrina prevalente ritengono che **non possa essere considerato legittimo** un utilizzo di questo tipo, probabilmente nel timore che **l'accelerazione dell'estinzione della società** che si realizza non persegua una finalità meritevole di tutela, **ma sia soltanto finalizzata ad evitare una possibile dichiarazione di fallimento**, dovendo questa intervenire entro un anno dalla cancellazione della società dal registro delle imprese.

Ma, allora, **il trust liquidatorio può o non può svolgere un'utile funzione nella composizione delle crisi d'impresa**? Le molte pronunce con le quali i tribunali stanno **“demolendo” trust liquidatori** ci devono far desistere dal ricorrere all'istituto in questi casi?

In realtà, nella maggior parte dei casi arrivati all'esame dei giudici, è palese come **non fosse perseguita alcuna finalità liquidatoria** - tant'è che quasi sempre i creditori non erano neppure a conoscenza dell'esistenza del trust istituito a loro "vantaggio" - , **ma l'unico reale obiettivo era quello di segregare il patrimonio in frode ai creditori**.

Anche nell'ambito della **gestione della crisi d'impresa**, il trust, **se utilizzato in modo trasparente**, potrebbe dispiegare effettivamente una grossa utilità, **garantendo in modo concreto i creditori circa la reale volontà dell'imprenditore in difficoltà di far fronte alle proprie obbligazioni**.

Un legislatore attento dovrebbe **favorire un utilizzo di questo tipo dell'istituto**, che potrebbe supportare in modo efficiente i tentativi fatti negli ultimi anni di cercare di **favorire una soluzione negoziale della crisi d'impresa**.

Decisivo, come sempre, è anche ciò che avviene sul **versante tributario**, ponendosi in particolare il problema di quale debba essere la **fiscalità dell'atto di dotazione** con il quale i

beni vengono disposti dall'imprenditore in trust.

Secondo la visione dell'**Agenzia**, anche in questo caso andrebbe applicata l'**imposta di donazione**, necessariamente con aliquota dell'8% (abbiamo visto in precedenti contributi come le ordinanze della **Cassazione** portino allo stesso risultato "pratico", ma sulla base di un diverso presupposto, ossia quello della semplice apposizione del vincolo di destinazione).

A rigor di logica (e di diritto), **non vi dovrebbe essere invece tassazione**, poiché non si realizza, in questo caso, arricchimento di alcuno, né, in alcun modo, un atto di liberalità.